FORNARI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

FOCUS

AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE: SCENARI E PROSPETTIVE



fornarieassociati.com

Milano • Roma • Bari

Ottobre 2026

INTRODUZIONE

Il d.lgs. 231/2001 configura la responsabilità dell'ente come un illecito dipendente da reato. Perché la società risponda, è necessario che un soggetto apicale o sottoposto abbia commesso uno dei reati presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Al tempo stesso, l'art. 8 – rubricato "*Autonomia della responsabilità dell'ente*" – stabilisce che tale responsabilità sussiste "*anche quando (a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile* [o] *(b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia*".

Il rapporto tra dipendenza e autonomia è uno dei nodi di maggior impatto pratico dell'intero sistema 231. L'esito favorevole del procedimento a carico della persona fisica (si pensi alla prescrizione o a un rito premiale) non si estende, di regola, alla società, che resta esposta a un accertamento autonomo e alle relative sanzioni.

Il tema è oggi di particolare attualità. Da un lato, la Corte di cassazione è tornata più volte, anche di recente, sui confini dell'autonomia; dall'altro, lo schema di disegno di legge di revisione del d.lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 sulla base dei lavori del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, riscrive l'art. 8 e interviene su molti degli istituti qui esaminati[1].

Dopo una breve ricostruzione della nozione di autonomia, il presente Focus ne verifica la tenuta con riferimento a quattro profili applicativi:

(i) la prescrizione del reato presupposto;
(ii) la particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* c.p.;
(iii) la sospensione del procedimento con messa alla prova;
(iv) i riti speciali: giudizio abbreviato, applicazione della sanzione su richiesta e procedimento per decreto.

Per ciascun profilo si darà conto delle novità prospettate dalla riforma.

L'AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

1. CHE COSA SIGNIFICA CHE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE È AUTONOMA?

Secondo le Sezioni Unite, la responsabilità dell'ente costituisce un *tertium genus*, che coniuga i tratti del sistema penale e di quello amministrativo, ed è fondata su un **fatto proprio** dell'ente, ossia la **colpa di organizzazione** (Cass. pen., sez. un., 24.04.2014 (dep. 18.09.2014), n. 38343, c.d. ThyssenKrupp). Il reato commesso dalla persona fisica è dunque "*il solo presupposto, ma non già l'intera […] concretizzazione*" dell'illecito dell'ente (Cass. pen., sez. IV, 23.05.2018 (dep. 09.08.2018), n. 38363).

[1] Il testo, che dovrà affrontare l'iter parlamentare, è suscettibile di modifiche. Le considerazioni che seguono si riferiscono alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026.

Pertanto, per affermare la responsabilità della società, **non è necessaria la condanna** della persona fisica. È sufficiente un accertamento incidentale del reato, purché risultino integrati tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto (Cass. pen., n. 38363/2018, cit.; Cass. pen., sez. IV, 15.12.2020 (dep. 29.03.2021), n. 11688).

La scelta del legislatore si spiega agevolmente. Nelle organizzazioni complesse la mancata individuazione del singolo responsabile è un "*fenomeno tipico*", la cui omessa disciplina avrebbe lasciato prive di risposta proprio le ipotesi che hanno reso necessaria la responsabilità degli enti (così Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001).

2. L'AUTONOMIA È ASSOLUTA?

No. La responsabilità dell'ente è autonoma da quella della persona fisica, "*ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato*" (Cass. pen., sez. VI, 10.11.2015 (dep. 07.07.2016), n. 28299). L'autonomia opera, cioè, soprattutto sul **piano processuale**. Occorre che un reato sia stato commesso, non anche che il suo autore sia individuato e condannato (Cass. pen., sez. V, 04.04.2013 (dep. 09.05.2013), n. 20060).

Il principio incontra così limiti precisi: (i) il reato presupposto deve essere accertato in tutti i suoi elementi; (ii) anche quando l'autore resti ignoto, deve potersi stabilire se si tratti di un **apicale** o di un **sottoposto**, poiché diversi sono i criteri di imputazione, e deve potersi escludere che abbia agito nell'esclusivo interesse proprio (Cass. pen., n. 28299/2016, cit.); (iii) devono essere provati l'interesse o il vantaggio dell'ente e la colpa di organizzazione.

3. COME CAMBIEREBBE L'ART. 8 CON LA RIFORMA?

Lo schema di disegno di legge sostituisce integralmente l'art. 8:

- **co. 1**: la responsabilità dell'ente sussiste anche quando "*l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o non è punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente*";
- **co. 2**: in presenza di cause di estinzione del reato l'ente è "*comunque ritenuto responsabile*", salvo l'amnistia e – novità – la **remissione della querela**;
- **co. 3**: se l'autore del reato presupposto non è punito ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., la responsabilità dell'ente è esclusa quando l'illecito amministrativo risulta "*occasionale*".

La riforma – che eleva la colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell'illecito (nuovo art. 5, co. 3) – **rafforza** in tal modo l'autonomia, recependo indicazioni già formulate in dottrina, ma introduce al contempo un primo **temperamento** in materia di tenuità del fatto (v. *infra*, § 9).

LA PRESCRIZIONE

4. LA PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO ESTINGUE L'ILLECITO DELL'ENTE?

Dipende dal **momento** in cui matura. L'illecito dell'ente segue una disciplina propria (art. 22), in base alla quale si prescrive in cinque anni dalla consumazione del reato; non sono previste cause di sospensione; l'interruzione – determinata dalla richiesta di misure cautelari interdittive o dalla contestazione dell'illecito – fa decorrere un nuovo termine quinquennale,

senza limite massimo; soprattutto, a seguito della contestazione, la prescrizione non corre "*fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio*" (art. 22, co. 4) – sentenza che è quella pronunciata nei confronti dell'**ente**, non dell'imputato (Cass. pen., sez. VI, 18.04.2023 (dep. 14.06.2023), n. 25764).

Tale disciplina va coordinata con l'art. 60, che vieta di contestare l'illecito all'ente quando il reato presupposto è **già** prescritto. La prescrizione del reato assume perciò una **duplice valenza**, poiché estingue il reato della persona fisica e impedisce l'azione contro l'ente, ma solo se matura prima della contestazione. Una volta contestato l'illecito, "*vengono a coesistere due autonomi regimi prescrizionali*", sicché la prescrizione del reato intervenuta nel corso del processo non fa venir meno la responsabilità dell'ente (Cass. pen., sez. II, 23.06.2026 (dep. 14.07.2026), n. 26378).

Il risultato è, di fatto, una sostanziale **imprescrittibilità** dell'illecito dopo la contestazione, che la Cassazione ha ritenuto compatibile con la Costituzione e con la CEDU, in ragione della diversa natura e della maggiore complessità dell'accertamento dell'illecito dell'ente (Cass. pen., n. 25764/2023, cit.).

5. QUALE ACCERTAMENTO DEVE COMPIERE IL GIUDICE SE IL REATO PRESUPPOSTO È PRESCRITTO?

Un **accertamento pieno e autonomo**. La prescrizione dichiarata per la persona fisica non comporta alcun automatismo. Il giudice deve verificare, quantomeno in via incidentale, che il reato sia stato effettivamente commesso e che ricorrano gli altri presupposti dell'illecito (Cass. pen., sez. VI, 25.01.2013 (dep. 17.05.2013), n. 21192).

Il punto ha rilevanti ricadute pratiche, perché le regole di giudizio per la persona fisica e per l'ente sono diverse. Quando il reato è prescritto, l'imputato è assolto nel merito solo se dagli atti emerge con **evidenza** la sua innocenza (art. 129, co. 2, c.p.p.); in caso contrario, il giudice si limita a dichiarare la prescrizione, senza accertare se il reato sia stato commesso. Tale pronuncia, pertanto, non contiene alcun accertamento della responsabilità e non può essere "trasferita" sull'ente. Per condannare la società serve, invece, la **prova positiva**, oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), di tutti gli elementi dell'illecito, vale a dire che il reato presupposto sia stato commesso, da un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente e a causa di una carenza organizzativa (Cass. pen., sez. VI, 26.02.2025 (dep. 11.04.2025), n. 14343; Cass. pen., sez. III, 23.06.2022 (dep. 04.08.2022), n. 30685). La declaratoria di prescrizione pronunciata nei confronti dell'imputato non offre, insomma, alcuna base per la condanna della società.

Al contempo, l'imputato il cui reato sia prescritto non ha interesse a ottenere una pronuncia nel merito al solo fine di avvantaggiare l'ente (Cass. pen., sez. VI, 11.02.2020 (dep. 07.04.2020), n. 11626).

6. LA RIFORMA INTERVIENE SULLA PRESCRIZIONE?

No. Si tratta – secondo i primi commentatori – della principale **occasione mancata** della riforma. Il Tavolo tecnico aveva elaborato due opzioni per superare l'attuale assetto, nessuna delle quali è stata recepita, e l'art. 22 resta invariato. Il nuovo art. 8, co. 2, conferma anzi

che l'estinzione del reato non giova all'ente, salvo in caso di amnistia e di remissione della querela.

LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

7. IL PROSCIOGLIMENTO DELLA PERSONA FISICA PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO GIOVA ALL'ENTE?

No. Secondo un orientamento consolidato, la non punibilità dell'autore ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. non impedisce di sanzionare l'ente, dovendo il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità della società (Cass. pen., sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.02.2018), n. 9072). La sentenza che applica la tenuità, infatti, non elimina il reato – che resta accertato nella sua esistenza storica e giuridica – ma esclude soltanto la pena per la persona fisica. Sarebbe del resto irragionevole trattarla diversamente dalle cause di estinzione, come la prescrizione.

La stessa pronuncia contiene, tuttavia, una precisazione **favorevole all'ente**. La sentenza *ex* art. 131-*bis* c.p. emessa nei confronti della persona fisica non può essere utilizzata automaticamente contro la società, poiché il suo effetto di giudicato è limitato dall'art. 651-*bis* c.p.p. al giudizio civile o amministrativo di danno. La sussistenza del reato deve quindi essere **verificata in concreto** nel procedimento a carico dell'ente.

8. L'ENTE PUÒ INVOCARE DIRETTAMENTE LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO?

Neppure. La causa di non punibilità è riferita "*espressamente e univocamente*" al reato e alla condotta della persona fisica, mentre l'illecito dell'ente sanziona la colpa di organizzazione (Cass. pen., sez. III, 10.07.2019 (dep. 15.01.2020), n. 1420, che ha annullato una sentenza di assoluzione dell'ente per tenuità del fatto; conf. Cass. pen., sez. III, 10.07.2024 (dep. 10.10.2024), n. 37237).

Il risultato ha del paradossale, giacché la persona fisica va esente da pena per un fatto ritenuto di minima offensività, mentre la società può essere sanzionata – anche con sanzioni interdittive – per il medesimo fatto.

9. CHE COSA PREVEDE LA RIFORMA?

La riforma interviene proprio su questo profilo. Il nuovo art. 8, co. 3, esclude la responsabilità dell'ente se l'autore del reato non è punito ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. e l'illecito amministrativo "*risulta occasionale*". Il pubblico ministero dovrà chiedere l'archiviazione (nuovo art. 58) e il giudice dichiarerà la non punibilità con sentenza (nuovo art. 66).

La previsione non estende automaticamente la tenuità all'ente, ma richiede una valutazione **autonoma**, fondata su un requisito ulteriore proprio della società. La norma non definisce, tuttavia, la nozione di "*occasionalità*", che appare legata all'assenza di una reiterazione del medesimo deficit organizzativo.

LA MESSA ALLA PROVA

10. L'ENTE PUÒ ESSERE AMMESSO ALLA MESSA ALLA PROVA?

Allo stato, no. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'istituto di cui all'art. 168-*bis* c.p. non si applica agli enti (Cass. pen., sez. un., 27.10.2022 (dep. 06.04.2023), n. 14840, c.d. La Sportiva), perché: (i) la messa alla prova ha natura di trattamento sanzionatorio penale, con un programma (lavoro di pubblica utilità, affidamento al servizio sociale, prescrizioni

sulla libertà personale) pensato per la persona fisica; (ii) il principio di riserva di legge impedisce al giudice di estenderla a casi non previsti, anche se a favore dell'ente.

Nonostante alcune aperture dei giudici di merito (Trib. Modena, 19.10.2020; Trib. Bari, 15.06.2023; Trib. Perugia, ord. 07.02.2024), la Cassazione ha confermato tale orientamento, annullando la sentenza che aveva dichiarato estinto, per esito positivo della prova, l'illecito di una società che aveva risarcito la vittima e finanziato corsi di formazione (Cass. pen., sez. IV, 29.04.2025 (dep. 14.06.2025), n. 22438).

11. E SE ALLA MESSA ALLA PROVA ACCEDE LA PERSONA FISICA?

In tal caso opera pienamente l'autonomia. L'esito positivo della prova **estingue il reato** (art. 168-*ter* c.p.), ma, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. b), mantiene ferma la responsabilità dell'ente. La posizione della società andrà di conseguenza accertata autonomamente, secondo i criteri illustrati in tema di prescrizione (§ 5). Le condotte riparatorie poste in essere nell'ambito del programma potranno, semmai, essere valorizzate a favore dell'ente ai fini degli artt. 12 e 17 (riduzione della sanzione pecuniaria ed esclusione di quelle interdittive).

12. LA RIFORMA INTRODUCE UNA "MESSA ALLA PROVA" DELL'ENTE?

Sostanzialmente sì, pur senza adottarne il nome. Il nuovo art. 8-*bis* ("*Estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente*") – che realizza, come osservato dal Tavolo tecnico, "*in buona sostanza*" una messa alla prova dell'ente – prevede che:

- possa accedervi solo l'ente che, **prima della commissione del reato**, abbia **adottato e attuato** un modello organizzativo;
- l'istanza sia presentata entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (o riproposta, in caso di rigetto, fino all'apertura del dibattimento) e contenga una proposta di adeguamento del modello, le condotte riparatorie e la messa a disposizione del profitto;
- il giudice, ritenuta idonea la proposta, sospenda il procedimento e fissi un termine; in caso di esito positivo, dichiari con sentenza l'estinzione dell'illecito, disponendo la confisca del profitto;
- l'estinzione non possa essere dichiarata più di due volte quando l'illecito dipende da delitto.

Meccanismi analoghi sono previsti in materia ambientale (estinzione dell'illecito dell'ente in caso di adempimento delle prescrizioni) e tributaria (estinzione in caso di non punibilità della persona fisica ed eliminazione delle carenze organizzative).

Il nuovo istituto è coerente con il principio di autonomia, in quanto la sorte dell'ente non dipende da quella della persona fisica, ma da un percorso di **riorganizzazione** proprio della società.

I RITI SPECIALI

13. L'ENTE E LA PERSONA FISICA POSSONO SCEGLIERE RITI DIVERSI?

Sì. Il procedimento a carico dell'ente è di regola riunito a quello contro l'autore del reato (art. 38, co. 1), ma si procede separatamente, tra l'altro, quando la posizione dell'ente è definita con **giudizio abbreviato**,

con **applicazione della sanzione su richiesta** o con **decreto** (art. 38, co. 2, lett. b). Nella scelta dei riti, anzi, l'autonomia si manifesta con particolare evidenza, poiché ente e imputato possono adottare strategie processuali diverse, tanto più che i presupposti dei due illeciti non coincidono.

14. Come funziona il giudizio abbreviato per l'ente?

L'ente può chiedere il **giudizio abbreviato** (art. 62) a prescindere dalle scelte dell'imputato. In caso di condanna, la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. si applica alla durata della sanzione interdittiva e all'importo della sanzione pecuniaria; il rito non è però ammesso quando deve essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva.

La scelta va ponderata, dal momento che la decisione sarà assunta sugli atti delle indagini, mentre il reato presupposto e la colpa di organizzazione devono comunque essere oggetto di un accertamento pieno.

15. E l'applicazione della sanzione su richiesta ("patteggiamento")?

L'art. 63 mantiene un residuo legame con la posizione dell'imputato. Infatti, il patteggiamento dell'ente è ammesso se il giudizio nei confronti della persona fisica è definito o definibile ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ovvero quando per l'illecito è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si tratta, però, di una mera condizione di accesso. Per il resto, il procedimento a carico dell'ente è "*autonomo e indipendente*" da quello dell'imputato (Cass. pen., sez. III, (dep. 03.08.2022), n. 30610, che ha escluso la condanna dell'ente patteggiante alle spese processuali).

Quanto al reato presupposto, il giudice del patteggiamento dell'ente si limita a verificare l'assenza di cause di proscioglimento *ex* art. 129 c.p.p., senza un accertamento pieno (Cass. pen., sez. VI, 10.03.2026 (dep. 26.03.2026), n. 11611).

16. E il procedimento per decreto?

Il pubblico ministero, quando ritiene di dover applicare la **sola sanzione pecuniaria**, può chiedere al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dall'annotazione dell'illecito, un **decreto** di applicazione della sanzione, anche diminuita fino alla metà rispetto al minimo (art. 64). Il decreto non può dunque contenere sanzioni interdittive e, se il giudice non accoglie la richiesta, gli atti tornano al pubblico ministero, salvo che debba essere pronunciata sentenza di esclusione della responsabilità.

Anche questo rito è del tutto **svincolato** dalla posizione dell'imputato, tanto che l'ente può essere raggiunto da un decreto mentre la persona fisica affronta il dibattimento, e viceversa. Entro il termine previsto, la società potrà proporre **opposizione**, ottenendo il giudizio ordinario o chiedendo un rito alternativo. Si tratta di una scelta da valutare con attenzione, poiché il decreto non opposto diventa definitivo e il successivo esito favorevole del processo a carico delle persone fisiche non potrà, di regola, travolgerlo (v. *infra*, § 18).

17. Il rito premiale scelto dalla persona fisica giova all'ente?

No. La sentenza di patteggiamento e il decreto penale di condanna dell'imputato producono, decorsi cinque o due anni senza che siano commessi rispettivamente nuovi delitti o contravvenzioni della stessa indole, l'**estinzione del reato** (artt. 445, co. 2, e 460,

co. 5, c.p.p.). Anche tale causa estintiva, al pari delle precedenti, non incide sulla responsabilità dell'ente (art. 8, co. 1, lett. b).

Per converso, la sentenza di patteggiamento delle persone fisiche può essere **utilizzata come prova** contro l'ente ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p., anche dopo la riforma Cartabia (Cass. pen., sez. VI, 07.05.2024 (dep. 21.06.2024), n. 24721; Cass. pen., n. 25764/2023, cit.). Tale sentenza, richiedendo riscontri, può però al più concorrere a provare il **reato presupposto**, non anche l'interesse o il vantaggio e la **colpa di organizzazione**, che devono essere oggetto di autonoma prova.

18. Che cosa accade se l'ente definisce il procedimento e la persona fisica viene poi assolta?

L'assoluzione dell'autore del reato non travolge, di per sé, la definizione già intervenuta nei confronti dell'ente. Se l'imputato è assolto "*per non aver commesso il fatto*", il reato non è escluso e, in virtù dell'art. 8, la società può comunque essere sanzionata (Cass. pen., n. 11611/2026, cit., in un caso in cui l'amministratore era stato contestualmente assolto in giudizio abbreviato mentre l'ente patteggiava).

La **revisione** della sentenza a carico dell'ente (art. 73 d.lgs. 231/2001) è ammessa solo se il giudizio sulla persona fisica abbia negato il **fatto storico**, e non quando si sia limitato a escludere che proprio quegli imputati ne siano responsabili. Nel caso deciso da Cass. pen., sez. IV, 10.02.2023 (dep. 10.03.2023), n. 10143, un dipendente si era ferito per la caduta di un portone non correttamente fissato. La società aveva patteggiato per l'illecito di cui all'art. 25-*septies*, mentre il delegato alla sicurezza e il custode dello stabilimento erano stati in seguito assolti con la formula "*il fatto non sussiste*". Dalla motivazione emergeva, però, che l'infortunio dovuto alla violazione della normativa antinfortunistica era accertato e che i due imputati erano stati assolti solo perché **non titolari della posizione di garanzia**. In definitiva, il reato era stato commesso, ma i responsabili non erano stati individuati, ipotesi nella quale, ai sensi dell'art. 8, la responsabilità dell'ente permane. Per questa ragione la Corte ha escluso il contrasto tra giudicati e ha respinto la richiesta di revisione.

Definire anticipatamente la posizione dell'ente può perciò impedire di beneficiare di un successivo esito favorevole del processo a carico delle persone fisiche.

19. Quali novità prevede la riforma per i riti speciali?

Il nuovo art. 63 **svincola** il patteggiamento dell'ente dalle sorti dell'imputato. In particolare:

- ente e pubblico ministero potranno concordare la sanzione pecuniaria e quella **interdittiva**, diminuite fino a un terzo, nonché la **confisca**; il rito sarà escluso solo per i reati di cui all'art. 444, co. 1-*bis*, c.p.p. e quando debba applicarsi una sanzione interdittiva definitiva;
- l'illecito si **estinguerà** se, nei cinque anni (sanzione interdittiva non superiore a un anno) o nei due anni (sola sanzione pecuniaria) successivi, l'ente non commette un illecito della stessa indole.

Anche per il **procedimento per decreto** l'illecito si estinguerà se l'ente paga la sanzione e non commette, nei due anni successivi, un illecito della stessa indole (nuovo art. 64, co. 4-*bis*); con l'opposizione la società potrà inoltre chiedere di accedere all'estinzione per

riorganizzazione di cui all'art. 8-*bis* (nuovo co. 3-*bis*). Viene così esteso all'ente un effetto premiale finora riservato alla persona fisica. Nessuna modifica è invece prevista per il giudizio abbreviato.

Infine, il nuovo art. 12-*bis* consente al giudice, per gli enti di piccole dimensioni non distinguibili in concreto dall'autore del reato, di non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria tenendo conto della pena inflitta alla persona fisica, anche con sentenza o decreto penale emessi in un procedimento separato. È un temperamento dell'autonomia volto a evitare una sostanziale duplicazione della sanzione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

20. QUALI INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ENTE?

Nel sistema vigente, e ancor più in quello delineato dalla riforma, l'ente **non può fare affidamento** sull'esito favorevole del procedimento a carico della persona fisica. Tre sono, in sintesi, le indicazioni operative:

- la **strategia difensiva** della società va impostata in modo autonomo sin dalle indagini, contestando non solo la colpa di organizzazione e l'interesse o vantaggio, ma anche – ove possibile – la sussistenza del reato presupposto;
- la scelta dei **riti speciali** (incluso l'eventuale decreto non opposto) va coordinata con quella delle persone fisiche, valutandone le ricadute probatorie e la sostanziale irreversibilità;
- l'adozione e l'efficace attuazione di un **modello organizzativo** prima del fatto, oltre a costituire il principale presidio di esonero, diverrebbe con la riforma condizione di accesso all'estinzione dell'illecito *ex* art. 8-*bis* ed elemento decisivo per dimostrarne l'occasionalità *ex* art. 8, co. 3.

Contatti



Giuseppe Fornari
Founding Partner

g.fornari@fornarieassociati.com



Enrico Di Fiorino
Partner

e.difiorino@fornarieassociati.com



Rebecca Ratti
Associate

r.ratti@fornarieassociati.com

Milano
Via Chiossetto 18
T: +39 0254122206
E: milano@fornarieassociati.com

Roma
Piazza Adriana 5
T: +39 0622201000
E: roma@fornarieassociati.com

Bari
Via Principe Amedeo 25
T: +39 080 918 4280
E: bari@fornarieassociati.com

Questa pubblicazione ha lo scopo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve quindi essere considerata come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

Fornari e Associati

www.fornarieassociati.com